

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 6 - Autorizzazioni rifiuti

Il Dirigente Generale

DITTA PIZZO VIVAI SRL (P. IVA:05581400826), SITA IN PALERMO VIA PANDOLFINI N. 3, LOCALITÀ MARGI PASSO DI RIGANO, FG. 47 Q.P. PART. 1011. DDG N. 233 DEL 04.04.2018. **MODIFICHE SOSTANZIALI.**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** La Legge 7 agosto 1990, n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la L.R. 24 del 24.8.1993 che disciplina la *“Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”*;
- Visto** il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot.25115 -137.II.2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Visto** il D.M. 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai DD.MM. Ambiente 09 gennaio 2003, 27 luglio 2004 e 5 aprile 2006 n.186;
- Vista** l’Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- Vista** l’Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto** il D.Lgs.42/2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*;
- Vista** la delibera del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- Visto** il D.Lgs.152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.Lgs.81 del 09 aprile 2008, e ss.mm.ii., recante *“Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- Visto** il D.M. 17 dicembre 2009, recante *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”* (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- Vista** la L.R. 08 aprile 2010, n.9 recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- Visto** il D.P.R. n.151 dell’1 agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”*;
- Visto** il D.Lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. *“Codice Antimafia”*, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 novembre 2012;
- Vista** la disposizione commissariale (ex OPCM n.3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il *“Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia”*;
- Visto** il D.Lgs.33 del 14.3.2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Viste** le misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all’aggiornamento del piano per il triennio 2023-2025, approvato dalla Giunta regionale con Delibera n.136 del 30 marzo 2023;
- Vista** la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all’elenco dei rifiuti;



- Visto** il D.Lgs.104 del 16.6.2017, “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114”;
- Vista** la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21.01.2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- Visto** il D.P.Reg. 10 del 21 aprile 2017 “Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- Visto** il D.P.Reg. 8 del 12 marzo 2021 “Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- Visto** il D.Lgs.116 del 03.9.2020, “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- Vista** la L.R.19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, che ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- Visto** il D.P.Reg. del 05.4.2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01.6.2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13 co.3 della l.r.3/2016;
- Visto** il D. P. Reg. n. 2711 del 21.06.2024 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17.06.2024, il dott. Arturo Vallone è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- Visto** il D.D.G. n°1251 del 12.10.2023, con il quale il Dirigente Delegato di questo Dipartimento ha conferito all’ing. Francesco Arini l’incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.06 – Autorizzazioni Rifiuti a far data dal 16.11.2023 per anni 2 (due);
- Vista** la nota prot. 51138 del 16.11.2023 con cui viene comunicato che l’ing. Francesco Arini ha regolarmente preso servizio presso lo scrivente Dipartimento in data 16.11.2023;
- Visto** il DDG n. 233 del 04.04.2018 di autorizzazione ex 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per la realizzazione e la gestione di un impianto di produzione di compost di qualità tramite il trattamento di rifiuti non pericolosi di cui al CER 20 02 01 “Rifiuti biodegradabili” (sfalci erbosi, sfalci di potatura), per lo svolgimento delle operazioni D15, R3, R12, R13 di cui all’allegato “B” del TUA , in variante allo strumento urbanistico, con una potenzialità massima di trattamento di rifiuti pari a 2.970 t/anno e capacità di trattamento in R3<10 t/g.
- Viste** le richieste assunte ai prott. DRAR 41151 del 08.10.2019, 30910 del 31.07.2020, 16698 del 28.04.2021, 44813 del 05.10.2023, con le quali la Ditta ha formalizzato diverse istanze di autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per l’ottenimento di diverse modifiche del provvedimento citato in oggetto, tra cui l’aumento della potenzialità annua, dello stoccaggio in contemporanea ecc., che non sono state esitate per carenza documentale e per la necessità di approfondimenti tecnici e normativi, anche alla luce dei DD.GG. DRAR 1007 e 1008 del 27.09.2022 con cui si è provveduto rispettivamente: “all’approvazione check-list e modulistica per le prassi relative al rilascio per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..” e “all’approvazione delle prassi per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..”.
- Visto** il parere legale, assunto al prot. DRAR 23011 del 15.05.2023, rilasciato dal personale assegnato allo scrivente Servizio 6 nell’ambito dell’assistenza alle attività del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, (in qualità di amministrazione titolare dell’Investimento “2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del **PNRR**” CUP: G61B21009850006 “Supporto tecnico-operativo alla Regione Siciliana nell’attività di gestione delle procedure complesse, in funzione dell’implementazione delle attività di semplificazione previste nel



PNRR da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri”), circa l’eventuale rivalutazione del suddetto atto autorizzativo, in quanto l’impianto è collocato ad una distanza inferiore ai tre chilometri dal perimetro del centro abitato, criterio escludente ai fini della localizzazione, previsti dall’art. 17 c) 3 della L.R. 9/2010- come modificato dall’art. 1 della L.R. 9 settembre 2012, n. 49. Nel del citato parere si legge tra l’altro: *“Il Dipartimento regionale ben avrebbe potuto discostarsi dalle risultanze della conferenza di servizi, denegando il provvedimento autorizzativo; ed invece, è accaduto che lo stesso abbia aderito alle conclusioni acquisite in sede istruttoria ed abbia provveduto al rilascio dell’atto autorizzativo. E come ovvio, il suddetto provvedimento non è risultato censurato, costituendo la risultanza degli atti di assenso rilasciati dagli Enti preposti. Pertanto, prescindendo da ogni valutazione in ordine alle scelte effettuate dagli Enti competenti con riguardo alla localizzazione del sito, ed in ordine alla possibilità di derogare alle specifiche disposizioni di legge e del piano regionale dei rifiuti, l’eventuale intervento che il Dipartimento porrebbe in essere, oggi, sull’atto autorizzativo non avrebbe ragion d’essere per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, per il fatto che le valutazioni relative alla localizzazione dell’impianto sono state effettuate dagli Enti a ciò preposti, ed è stato emesso esplicito atto di assenso al sito, di cui l’Amministrazione regionale ha preso atto, procedendo con il rilascio del provvedimento autorizzativo; in secondo luogo, in quanto la fase in essere è relativa all’approvazione, o meno, di modifiche da apportare all’impianto. Il Dipartimento, pertanto, non è chiamato ad effettuare valutazioni in ordine alla legittimità di un atto autorizzativo che, giova ribadirlo, è stato rilasciato prendendo atto degli atti di assenso anche in ordine alla localizzazione dell’impianto....”*.

- Vista** la nota del DRAR prot. 42429 del 20.09.2023, con la quale lo scrivente Ufficio ha convocato una CdS, da svolgersi in data 18.10.2023, convocando gli Enti come di seguito elencati: Comune di Palermo, ASP Palermo – SIAV e SPRESAL, Città Metropolitana di Palermo – Direzione Controllo e Prevenzione Ambientale, ARTA – Dipartimento Ambiente Servizio 1, ARPA Sicilia, ENAC/ENAV, SRR Palermo Area Metropolitana, Comando Provinciale VV.FF. Di Palermo, onerando la Ditta nel contempo, ad unificare le molteplici richieste di modifica avanzate nel tempo e di inviarla corredata degli elaborati progettuali necessari, a tutti gli Enti preposti al rilascio dei relativi pareri di competenza;
- Vista** la nota di **ASP Palermo – Dipartimento Prevenzione – UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro**, assunta al prot. DRAR 44686 del 04.10.23, con la quale l’Ente comunica, essendo organo di vigilanza, di non avere competenza ad esprimere pareri in merito ad iter progettuali rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- Vista** la nota della Ditta assunta al prot. DRAR 44813 del 05.10.2023, con la quale sono state riscontrate le richieste di cui alla succitata nota 42429/2023 ed è stata trasmessa la seguente documentazione.
- Lettera Trasmissione Elaborati Progettuali;
 - Tav.01_Planimetria stato di fatto;
 - Tav.02_Planimetria layout di progetto;
 - Tav.03_Planimetria rete fognaria;
 - Tav.04_Planimetria rete idrica
 - Elab.00_Elenco Elaborati;
 - Elab.01_Relazione Tecnica Generale;
 - Elab.02_Documentazione Fotografica;
 - Elab.03_Piano di Monitoraggio e Controllo.

Viste le modifiche consistenti nell’introduzione di nuovi CER e di nuove operazioni come di seguito nel dettaglio:

CODICE E.E.R.	DESCRIZIONE E.E.R.	OPERAZIONI
02.01.06	Feci animali, urine e letame (compreso lettiere usate) e fluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito	R12,R13



02.01.07	Rifiuti della silvicoltura	R12,R13
03.01.05	Rifiuti Legnosi	R12,R13
03.03.01	Scarti di corteccia e legno	R12,R13,D15
10.11.12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10.11.11	R12,R13
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone	R12,R13,D13,D15
15.01.02	Imballaggi in plastica	R12,R13,D13,D15
15.01.03	Imballaggi in legno	R12,R13,D13,D15
15.01.04	Imballaggi metallici	R12,R13,D13,D15
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	R12,R13,D13,D15
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	R12,R13,D13,D15
15.01.07	Imballaggi in vetro	R12,R13,D13,D15
15.01.09	Imballaggi in materia tessile	R12,R13,D13,D15
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R12,R13,D13,D15
16.01.03	Rifiuti Pneumatici	R12,R13,D15
16.01.17	Rifiuti Metalli ferrosi	R12,R13,D15
16.01.18	Metalli non ferrosi	R12,R13
16.01.19	Plastica	R12,R13,D13,D15
16.01.20	Vetro	R12,R13,D15
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.09 16.02.13	R12,R13
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16.02.15	R12,R13,D15
17.01.01	Cemento	R12,R13,R5
17.01.02	Mattoni	R12,R13,R5
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R12,R13,R5
17.01.07	Miscuglio e scorie di cemento, mattoni,mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	R12,R13,R5
17.02.01	Legno	R12,R13,D13,D15
17.02.02	Vetro	R12,R13,D15
17.02.03	Plastica	R12,R13,D13,D15



17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	R12,R13,R5
17.04.01	Rame bronzo e ottone	R12,R13
17.04.02	Alluminio	R12,R13
17.04.03	Piombo	R12,R13
17.04.04	Zinco	R12,R13
17.04.05	Ferro e acciaio	R12,R13
17.04.07	Metalli misti	R12,R13
17.05.04	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	R12,R13,R5
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	R12,R13,R5
17.08.02	Materiale da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	R12,R13,R5
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03	R12,R13,R5
19.05.01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	R12,R13,D13,D15
19.05.03	Compost fuori specifica	R12,R13,D13,D15
19.08.02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R12,R13,D13,D15
19.08.05	Rifiuti pulizia fognature	R12,R13,D15
19.08.12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11	R12,R13,D15
19.08.14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13	R12,R13,D15
19.09.01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	R12,R13,D15
19.09.02	Rifiuti pulizia fognature	R12,R13,D15
19.10.01	Rifiuti in ferro e acciaio	R12,R13,D15
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R12,R13,D13,D15
19.12.01	Carta e cartone	R12,R13,D13,D15
19.12.02	Rifiuti Metalli ferrosi	R12,R13,D15
19.12.03	Metalli non ferrosi	R12,R13,D13,D15
19.12.04	Plastica e gomma	R12,R13,D15
19.12.05	Vetro	R12,R13,D15



19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06	R12,R13,D15
19.12.10	Rifiuti combustibili	R12,R13,D15
19.12.12	Rifiuti vagliatura	R12,R13,D13,D15
20.01.01	Rifiuti della carta	R12,R13,D13,D15
20.01.02	Vetro	R12,R13,D15
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R12,R13
20.01.10	Rifiuti Tessili	R12,R13,D13,D15
20.01.11	Rifiuti Tessili	R12,R13,D13,D15
20.01.38	Rifiuti del Legno	R12,R13,D13,D15
20.01.39	Rifiuti della Plastica	R12,R13,D13,D15
20.01.40	Rifiuti Metallici	R12,R13,D13,D15
20.01.41	Rifiuti ciminiera	R12,R13,D15
20.02.01	Rifiuti biodegradabili	R3,R12,R13, D15
20.02.02	Rifiuti terra e rocce	R5,R12,R13,D15
20.02.03	Altri rifiuti non biodegradabili	R12,R13,D13,D15
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	R12,R13,D15
20.03.02	Rifiuti dei mercati	R12,R13
20.03.03	Rifiuti pulizia strada	R5,R12,R13,D13,D15
20.03.06	Rifiuti pulizia fognature	R12,R13,D15
20.03.07	Rifiuti ingombranti	R12,R13,D13,D15
20.03.99	Rifiuti urbani non specificati	R12,R13,D13,D15
	TOTALE RIFIUTI	100.000

- Vista** la nota del **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo**, (prot. 33847 del 17.10.2023) – assunta al prot. DRAR 46646 di pari data, con la quale l'Ente esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza;
- Vista** la nota della **SRR Città Metropolitana di Palermo**, assunta al prot. DRAR 48412 del 27.10.23, con la quale l'Ente esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza;
- Vista** la nota del DRAR prot. 49596 del 06.11.2023, con la quale lo scrivente Ufficio ha comunicato a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che la programmata CdS da svolgersi in data 18.10.2023, non si è svolta a causa di problemi tecnici legati al collegamento, invitando nel contempo la Ditta ad integrare ed ad ottemperare alle richieste di integrazioni pervenute comunque a seguito della convocazione (allegate per ogni buon fine alla comunicazione stessa);
- Vista** la nota del **Comune di Palermo - Area Urbanistica e della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro storico**, assunta al prot. DRAR 49472 del 06.11.2023 con la quale esprime parere favorevole a condizione che: *“tutte le opere previste dal progetto, rientrino nella fattispecie delle attività in edilizia libera eseguibili senza titolo abilitativo, e*



non comportino una modifica dei parametri urbanistici”.

- Vista** la nota del DRAR prot. 51324 del 17.11.2023, con la quale lo scrivente Ufficio ha effettuato la convocazione di una CdS in modalità asincrona, per l’ottenimento dei pareri di competenza necessari per l’istruttoria di che trattasi, convocando gli Enti come di seguito elencati: Comune di Palermo, ASP Palermo – SIAV e SPRESAL, Città Metropolitana di Palermo – Direzione Controllo e Prevenzione Ambientale, ARTA – Dipartimento Ambiente Servizio 1, ARPA Sicilia, ENAC/ENAV, SRR Palermo Area Metropolitana, Comando Provinciale VV.FF. Di Palermo;
- Vista** la nota di **ASP Palermo** (prot. 406102 del 23.11.2023) – **Dipartimento Prevenzione Medico – UOC Igiene degli Ambienti di Vita**, assunta al prot. DRAR 52219 del 23.11.23, con la quale l’Ente esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza (impatto odorigeno ed impatto acustico);
- Vista** la nota del **Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo** (prot. 38803/2023) – assunta al prot. DRAR 52446 del 24.11.2023, con la quale l’Ente comunica alla Ditta che: *“In riferimento al parere 33847 del 17.10.23, qualora le modifiche siano rilevanti ai fini della sicurezza antincendio devono essere avviate le procedure di cui all’art. 4 c.6 del DPR 151/2011”*;
- Vista** la nota del Comune di Palermo - Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica - Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset, assunta al prot. DRAR 54591 del 06.12.2023 con la quale l’Ente chiede chiarimenti ed integrazioni documentali; (riguardante eventuali spostamenti di alberi);
- Vista** la nota della **Città Metropolitana di Palermo – Direzione Energia ed Ambiente**, prot. 92126 del 14.12.2023, assunta al prot. DRAR 55978 di pari data, con la quale l’Ente esprime parere favorevole con prescrizioni, per gli aspetti di competenza, come di seguito nel dettaglio:
1. *i rifiuti con codice EER 19 08 05, 19 08 12, 19 09 02 e 20 01 08 devono essere avviati in attività R3 presso appositi impianti autorizzati entro e non oltre 48 H dal momento del conferimento e senza passare per l’attività R13 (con stoccaggio in ambiente confinato);*
 2. *la quantità di rifiuti sottoposti alle attività R3+R5 non deve superare le 10 t/g;*
 3. *la quantità di rifiuti sottoposti alle attività D15 non deve superare le 40 t/g;*
 4. *la quantità di rifiuti sottoposti alle attività D13 non deve superare le 20 t/g;*
- Vista** la nota di **ARTA** prot. 967 del 08.01.2024, assunta al prot. DRAR 1036 di pari data, con la quale l’Ente esprime parere favorevole alle emissioni in atmosfera, con le seguenti prescrizioni:
Valori Limite di Emissione – V.L.E.

Punto Emissione	Provenienza	Portata massima (Nm³/h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
EB	Area Confinata stoccaggio rifiuti	33.000	Polveri	5	Scrubber + Biofiltro	semestrale
			Composti azotati NH3	5		
			Composti Solforati H2S	5		
			C.O.V. (COT)	15		
			Sostanze odorigene	200 ouE/Nm³		
EA	Gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenza termica inferiore ad 1 MW, in deroga ex art 272 c 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e lettera bb) parte I dell' Allegato IV alla Parte V del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii					

1. *Il Gestore dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni all’Autorità Competente (Serv 6 – DAR) ed all’Organo di controllo (ARPA Sicilia) la data di messa in esercizio e la data di messa a regime del nuovo punto di emissione (con la messa a regime entro 30 giorni dalla messa in esercizio). Il Gestore dovrà effettuare, in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, n 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel nuovo punto di emissione. Il Gestore dovrà inviare agli stessi Enti entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate nel nuovo punto di emissione;*
2. *I Valori Limite di Emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai*

- periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;*
3. *I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, tenendo conto delle "Migliori Tecniche Disponibili" ed in conformità alla normativa vigente;*
 4. *Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;*
 5. *Per la verifica di conformità ai valori limiti di emissione la concentrazione deve essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi rappresentativi del periodo di funzionamento di un'ora dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;*
 6. *Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo all'Autorità Competente (Serv 6 – DAR) ed all'Organo di controllo (ARPA Sicilia);*
 7. *I dati relativi al monitoraggio devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);*
 8. *Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente (Serv 6 – DAR) ed all'Organo di controllo (ARPA Sicilia) entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli stessi Enti sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e convogliate e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e con tenimento al fine del mantenimento della loro efficacia ed efficienza;*
 9. *Per l'abbattimento delle potenziali emissioni diffuse polverulente ed odorigene connesse alle attività svolte nello stabilimento il Gestore è tenuto ad adottare tutti i pertinenti accorgimenti tecnici-gestionali già previsti in fase progettuale nonché i pertinenti accorgimenti tecnici-gestionali previsti nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, nell'Allegato 5 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii e nelle BAT 13 e 14 ("Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018);*
 10. *Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;*
 11. *Le emissioni diffuse tecnicamente convogliabili devono essere convogliate e trattate sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili ed emesse in atmosfera mediante idonei punti di emissioni;*
 12. *Il Piano di Monitoraggio e Controllo è soggetto ad aggiornamenti/revisioni sulla base delle osservazioni/parere di ARPA Sicilia. Il PMC, fatte salve le osservazioni/parere di Arpa Sicilia, deve comprendere un Piano di gestione degli odori in linea con la BAT 12 ("Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018). I risultati delle campagne di monitoraggio devono essere presi a riferimento per eventuali successive revisioni del PMC e per l'eventuale necessità di adeguamento degli impianti/attività con ulteriori misure di prevenzione e/o riduzione (di carattere gestionale e/o tecnico) delle emissioni odorigene alle fonti;*
 13. *Le acque di prima pioggia trattate mediante idonei sistemi di depurazione e le acque di seconda pioggia, prelevate dai serbatoi di accumulo a valle dei sistemi stessi e destinate al riutilizzo mediante i nebulizzatori utilizzati per l'abbattimento delle polveri prodotte con la*

- triturazione, dovranno garantire il rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 4 dell'allegato V alla Parte III del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;*
- 14. Per l'immagazzinamento, la manipolazione e per eventuali sversamenti accidentali di sostanze, materie prime e prodotti, devono essere adottate le precauzioni ambientali e le misure riportate nelle relative schede di sicurezza;*
 - 15. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti;*
 - 16. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);*
 - 17. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente (Serv 6 – DAR) ed all'Organo di controllo (ARPA Sicilia) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;*
 - 18. Gli Organi di Controllo e Vigilanza, ognuno per le rispettive competenze, effettueranno almeno una volta l'anno le verifiche necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme della parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza;*
 - 19. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;*
 - 20. Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e delle altre normative vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.*
 - 21. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.*

Vista la nota di **ARPA Sicilia** assunta al prot. DRAR 6765 del 06.02.24, con la quale l'Ente esprime parere favorevole con osservazioni e prescrizioni, riguardanti la revisione del PMC, come di seguito nel dettaglio:

- in primis si chiede di rivedere i contenuti di tutto il Piano, eliminando le informazioni non pertinenti, le incongruenze, dovute ad evidenti refusi (si veda, ad esempio, quanto descritto nel paragrafo 8 a pag. 28, nel quale non si trova corrispondenza tra il numero di punti di monitoraggio rispetto a quanto descritto in precedenza o dove si fa riferimento al monitoraggio "dello stato delle acque del vallone o dello strato superficiale del suolo dell'alveo e dell'eventuale presenza di acque sotterranee costituite dalle stesse acque di spurgo dei piezometri", tutti elementi che appaiono non correlati al progetto in argomento);*
- in relazione al precedente punto si chiede anche di esplicitare con chiarezza quale sia la tipologia di ammendante compostato prodotto (verde o misto), indicandone le caratteristiche e le verifiche da eseguirsi, il tutto in concordanza ai contenuti del D.Lgs. n. 75/2010. A tal proposito si fa presente che i riferimenti presenti in tabella 17 a pag. 26*

fanno riferimento all'ammendante compostato misto ed all'ammendante compostato con fanghi, pertanto qualora non pertinenti andranno eliminati. Allo stesso modo sembra non pertinente il riferimento alla tabella 3 del D.M. 27.09.2010 riportato a pag. 26 poiché riguarda i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, come d'altra parte quanto descritto a pag. 27 in riferimento ad eventuali operazioni di raffinazione, non rinvenute in relazione tecnica. Come già sopra richiesto si dovrà operare una attenta revisione del PMC al fine di stralciare ogni informazione non pertinente e dare congruenza ai contenuti;

- sempre in ordine alle attività di R3 svolte per la produzione del compost, si chiede di specificare la provenienza e le caratteristiche dei rifiuti che saranno impiegati per tale operazione di recupero, non limitandosi all'individuazione del codice EER;*
- si chiede di verificare gli estremi della registrazione al Registro dei Fabbrikanti di fertilizzanti di cui all'allegato 14 del D.Lgs. n. 75/2010 in quanto sul portale telematico non risulta alcun soggetto iscritto sotto la denominazione "Pizzo Vivai";*
- nella parte introduttiva del PMC andrà introdotto un paragrafo con la descrizione dettagliata di come si svolge il processo, per ogni linea di trattamento, riportando tutte le informazioni necessarie a svolgere le future attività di controllo;*
- nella tab. 04 di pag. 14 e nella prima tabella di pag. 17, nonché in eventuali ulteriori riferimenti al controllo delle emissioni convogliate (ad esempio la "planimetria monitoraggio emissioni in atmosfera"), dovranno essere riportati, la denominazione, gli inquinanti ed i valori limite fissati dal parere del D.R.A.;*
- le citate "Linee Guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione – ARTA Abruzzo" a pag. 16 dovranno essere prese a riferimento altresì per integrare il PMC con una sezione dedicata alle modalità di verifica del funzionamento e dell'efficacia del biofiltro;*
- relativamente alla tabella 9 di pag. 18 e relativa agli scarichi dei servizi igienici si riferisce che tale scarico non è rilevante ed ai fini del PMC ARPA non lo verificherà comunque;*
- in merito al monitoraggio del rumore ed in riferimento a quanto riportato a pag. 19 "le campagne di misurazione sono quindi da concordare con le autorità competenti" si chiede di includere nel PMC eventuali prescrizioni dell'A.C. ai sensi della L. 447/2005, ossia il Comune, e di fornire ulteriori informazioni sulle modalità con cui si è proceduto alla scelta dei punti di misura, soprattutto in prossimità dei recettori, e sulle modalità con cui verranno eseguite le campagne, con i pertinenti riferimenti ai criteri tecnici definiti dalle norme tecniche e dalle normative vigenti;*
- come da parere del D.R.A. dovrà essere incluso nel PMC un piano di gestione degli odori. A tal proposito si segnala quale utile riferimento il documento di sintesi del SNPA "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene" approvato con Delibera n. 38/2018; si chiede in particolare di operare un corretto censimento e caratterizzazione delle sorgenti odorigene presenti e di indicare in dettaglio le modalità di misura degli odori in funzione della sorgente individuata, chiarendo altresì come si intende realizzare il controllo degli odori presso il punto di emissione (convogliata?) da biofiltro;*
- in relazione alle emissioni diffuse non si ritrova alcun riferimento nei provvedimenti di autorizzazione riguardo le concentrazioni limite riportate nella seconda tabella di pag. 17. In merito agli odori si potrà fare riferimento al piano di gestione degli odori di cui al precedente punto dell'elenco. Per il monitoraggio delle polveri tale attività potrà essere considerata solo a titolo indicativo della corretta gestione dei materiali suscettibili di causare dispersione di materiale polverulento ed a tal proposito potrà essere proposto un valore soglia dal proponente e fermo restando che non si trova alcun riferimento al metodo di misura indicato "MPI-103-2011", che quindi, qualora il proponente intenda utilizzarlo, dovrà essere meglio descritto;*
- relativamente agli scarichi idrici, poiché non argomentato in relazione tecnica, si chiede di conoscere se nell'area sia presente o meno la possibilità di scaricare i reflui in fognatura o in corpo idrico superficiale, visto che lo scarico nel suolo o nel sottosuolo*



resta una deroga prevista dalla legge alle condizioni nella stessa espresse. A seguito di questo chiarimento si dovranno ad ogni modo elencare nella tabella di riferimento gli analiti da ricercare, con i rispettivi valori limite di legge e le metodiche ufficiali di campionamento, misura ed analisi;

- anche per il monitoraggio delle acque superficiali riportato nel PMC, qualora la prescrizione sia fissata nel provvedimento autorizzativo, dovrà essere articolata nel dettaglio, eseguendo una preventiva analisi sulla significatività del corpo idrico individuato, posto che devono preliminarmente essere verificate morfologiche ed il regime idrologico del corpo idrico, per valutare la fattibilità e la significatività del monitoraggio proposto (e che è riferito allo stato ecologico ed allo stato chimico ai sensi della normativa vigente). Nell'eventualità si potrà fare riferimento al documento di indirizzo "Linee Guida sul Monitoraggio Ambientale delle opere sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale", in particolare, agli indirizzi metodologici specifici per l'Ambiente Idrico, Capitolo 6.2, Rev. 1 del 17.06.2015, nonché al documento relativo alla proposta metodologica per l'ambiente idrico superficiale (S. Venturelli; A. Cacciuni) – ISPRA 2018, al fine di individuare un set analitico e le relative modalità di attuazione del monitoraggio;

Vista la nota della Ditta assunta al prot. DRAR 13529 del 19.03.24, con la quale è stata trasmessa la relazione tecnica finale che sintetizza tutto quanto acquisito e prescritto da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, con allegata la seguente tabella con i CER e le quantità definitive:

CODICE E.E.R	DESCRIZIONE E.E.R.	OPERAZIONI
02.01.06	Feci animali, urine e letame (compreso lettiera usate) e fluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito	R12,R13
02.01.07	Rifiuti della silvicoltura	R12,R13
03.01.05	Rifiuti Legnosi	R12,R13
03.03.01	Scarti di corteccia e legno	R12,R13,D15
10.11.12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10.11.11	R12,R13
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone	R12,R13,D13,D15
15.01.02	Imballaggi in plastica	R12,R13,D13,D15
15.01.03	Imballaggi in legno	R12,R13,D13,D15
15.01.04	Imballaggi metallici	R12,R13,D13,D15
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	R12,R13,D13,D15
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	R12,R13,D13,D15
15.01.07	Imballaggi in vetro	R12,R13,D13,D15
15.01.09	Imballaggi in materia tessile	R12,R13,D13,D15
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R12,R13,D13,D15
16.01.03	Rifiuti Pneumatici	R12,R13,D15



16.01.17	Rifiuti Metalli ferrosi	R12,R13,D15
16.01.18	Metalli non ferrosi	R12,R13
16.01.19	Plastica	R12,R13,D13,D15
16.01.20	Vetro	R12,R13,D15
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.09 16.02.13	R12,R13
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16.02.15	R12,R13,D15
17.01.01	Cemento	R12,R13,R5
17.01.02	Mattoni	R12,R13,R5
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R12,R13,R5
17.01.07	Miscuglio e scorie di cemento, mattoni,mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	R12,R13,R5
17.02.01	Legno	R12,R13,D13,D15
17.02.02	Vetro	R12,R13,D15
17.02.03	Plastica	R12,R13,D13,D15
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	R12,R13,R5
17.04.01	Rame bronzo e ottone	R12,R13
17.04.02	Alluminio	R12,R13
17.04.03	Piombo	R12,R13
17.04.04	Zinco	R12,R13
17.04.05	Ferro e acciaio	R12,R13
17.04.07	Metalli misti	R12,R13
17.05.04	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	R12,R13,R5
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	R12,R13,R5
17.08.02	Materiale da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	R12,R13,R5
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03	R12,R13,R5
19.05.01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	R12,R13,D13,D15



19.05.03	Compost fuori specifica	R12,R13,D13,D15
19.08.02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R12,R13,D13,D15
19.08.05	Rifiuti pulizia fognature	R12,R13,D15
19.08.12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11	R12,R13,D15
19.08.14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13	R12,R13,D15
19.09.01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	R12,R13,D15
19.09.02	Rifiuti pulizia fognature	R12,R13,D15
19.10.01	Rifiuti in ferro e acciaio	R12,R13,D15
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R12,R13,D13,D15
19.12.01	Carta e cartone	R12,R13,D13,D15
19.12.02	Rifiuti Metalli ferrosi	R12,R13,D15
19.12.03	Metalli non ferrosi	R12,R13,D13,D15
19.12.04	Plastica e gomma	R12,R13,D15
19.12.05	Vetro	R12,R13,D15
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06	R12,R13,D15
19.12.10	Rifiuti combustibili	R12,R13,D15
19.12.12	Rifiuti vagliatura	R12,R13,D13,D15
20.01.01	Rifiuti della carta	R12,R13,D13,D15
20.01.02	Vetro	R12,R13,D15
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R12,R13
20.01.10	Rifiuti Tessili	R12,R13,D13,D15
20.01.11	Rifiuti Tessili	R12,R13,D13,D15
20.01.38	Rifiuti del Legno	R12,R13,D13,D15
20.01.39	Rifiuti della Plastica	R12,R13,D13,D15
20.01.40	Rifiuti Metallici	R12,R13,D13,D15
20.01.41	Rifiuti ciminiere	R12,R13,D15
20.02.01	Rifiuti biodegradabili	R3,R12,R13, D15



20.02.02	Rifiuti terra e rocce	R5,R12,R13,D15
20.02.03	Altri rifiuti non biodegradabili	R12,R13,D13,D15
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	R12,R13,D15
20.03.02	Rifiuti dei mercati	R12,R13
20.03.03	Rifiuti pulizia strada	R5,R12,R13,D13,D15
20.03.06	Rifiuti pulizia fognature	R12,R13,D15
20.03.07	Rifiuti ingombranti	R12,R13,D13,D15
20.03.99	Rifiuti urbani non specificati	R12,R13,D13,D15
	TOTALE RIFIUTI	103.120

Vista la nota di ENAC (prot. 52184/2024) – assunta al prot. DRAR 17634 del 12.04.2024, con la quale l'Ente rilascia il nulla osta di competenza, con le seguenti prescrizioni:

- a) *le serre, che per motivi produttivi dovessero essere poste sotto tettoia, dovranno essere chiuse con almeno delle reti;*
- b) *le vasche di contenimento dei reflui dovranno essere chiuse;*
- c) *dovrà essere effettuato un monitoraggio giornaliero (mattina e al tramonto) della presenza di avifauna, da trasmettere mensilmente all'ENAC Direzione Territoriale Sicilia Occidentale e all'ENAC-BSCI;*
- d) *si dovrà consentire al personale di ENAC o da essa incaricato di accedere all'impianto per l'eventuale attività di monitoraggio delle potenziali fonti attrattive nell'intorno aeroportuale;*
- e) *si dovrà comunicare tempestivamente alla Direzione Territoriale Sicilia Occidentale l'eventuale presenza numerosa di avifauna nell'impianto;*
- f) *sarà fatto divieto di stoccare nell'impianto in aree accessibili all'avifauna materiali organici fruibili dalla fauna selvatica.*

Si rammenta infine al gestore dell'impianto che, in caso di mancato rispetto delle condizioni suddette, ai sensi dell'art. 714 del C.d.N., l'impianto potrebbe essere soggetto a limitazioni.

Vista la nota della Ditta del 30.03.2024, assunta al prot. DRAR 15787 del 02.04.2024, di trasmissione (anche ad ARPA), del PMC rev. 1, revisionato tenendo conto dei pareri espressi dagli Enti, nonché delle indicazioni fornite da ARPA;

Vista la valutazione dei pareri tecnici rilasciati dagli Enti nel corso dell'istruttoria di che trattasi, assunto al prot. DRAR 20123 del 02.05.2024, inviato dal personale assegnato allo scrivente Servizio 6 nell'ambito dell'assistenza alle attività del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, (in qualità di amministrazione titolare dell'Investimento “2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del **PNRR**” CUP: G61B21009850006 “Supporto tecnico-operativo alla Regione Siciliana nell'attività di gestione delle procedure complesse, in funzione dell'implementazione delle attività di semplificazione previste nel PNRR da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri”);

Vista la nota della Ditta del 02.05.2024, assunta al prot. DRAR 20296 del 03.05.2024, di trasmissione della seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla white list, prot. 164889 del 19.10.2023;
- certificazione ISO 14001.

Vista la nota del Comune di Palermo Direzione Comunale Area patrimonio, delle politiche Ambientali e della Transizione Ecologica (prot. 805863 del 06.06.2024), assunta al prot. DRAR 25314 del 07.06.2024, con la quale viene comunicato che: non dovendosi spostare alcun albero, il parere non è dovuto;

Vista la nota della Ditta assunta al prot. DRAR 29648 del 09.07.2024, con la quale si trasmette in allegato l'attestazione sulla densità abitativa dell'area dove insiste l'impianto in argomento,



- rilasciata dall'Ufficio Statistica del Gabinetto del Sindaco di Palermo in data 08.07.2024, nella quale tra l'altro l'ente dichiara che la popolazione residente rilevata al censimento permanente della popolazione 2021 è pari a 12 abitanti e la densità abitativa è pari a 34,9 abitanti per Km²;
- Vista** la nota della Ditta assunta al prot. DRAR 31101 del 19.07.2024 con la quale, ad integrazione della citata nota 29648/2024, si trasmette la seguente documentazione (corredata di timbro apposto da tecnico abilitato ed iscritto all'ordine professionale):
- copia dello stralcio del P.R.G. vigente, del Comune di Palermo (L. n. 865 del 22.10.1971, art. 18), nel quale si evidenzia che l'area nella quale è realizzato l'impianto in argomento, ricade al di fuori dei centri edificati, nello specifico in zona E1 (Parti di territorio prevalentemente pianeggianti, caratterizzate da colture agricole);
 - foto da satellite;
- considerata** superata la rivalutazione del suddetto atto autorizzativo, in quanto l'impianto è collocato ad una distanza inferiore ai tre chilometri dal perimetro del centro abitato, criterio escludente ai fini della localizzazione, previsti dall'art. 17 c) 3 della L.R. 9/2010- come modificato dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 2012, n. 49, a seguito di parere legale (assunto al prot. DRAR 23011 del 15.05.2023 citato nelle premesse), in quanto il Dipartimento Regionale ha aderito alle conclusioni acquisite in sede istruttoria e ha provveduto al rilascio dell'atto autorizzativo. (DDG n. 233 del 04.04.2018), che non è risultato censurato e costituisce la risultanza degli atti di assenso rilasciati dagli Enti preposti.
- considerato** che ai sensi dell'allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, (progetti ricadenti in verifica di assoggettabilità a VIA) per i rifiuti non pericolosi le operazioni R13 e R12 non rientrano in assoggettabilità a prescindere dai quantitativi, mentre per l'operazione R3, la Ditta dichiara di mantenersi al di sotto delle 10 t/giorno (punto 7 lettera z.b.);
- considerato** che la Ditta non esercita le attività di cui all'allegato VIII punto 5.3 lettera b (esclusione soglie A.I.A.);
- ritenuto** di non dover applicare il limiti previsti al punto 4.3.7 del DM 52/2015, in quanto dalla documentazione prodotta, si evidenzia che l'area in argomento ricade al di fuori dei centri edificati (L. n. 865 del 22.10.1971, art. 18);
- ritenuto** di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta durante tutto l'iter istruttorio, alla luce dei pareri acquisiti e di quelli che si intendono resi favorevolmente;
- considerato** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 del D.Lgs.159/2011, e ss.mm.ii.;
- visto** il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- visto** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e Confindustria Sicilia;
- considerato** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'art. 91 del D.Lgs.159/2011, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- Vista** la nota prot. DRAR 23462 del 27.05.2024, con la quale il Dipartimento ha trasmesso alla Ditta il patto di integrità da sottoscrivere ed ha richiesto il pagamento della tassa di concessione governativa;
- Vista** la nota di riscontro della Ditta assunta al prot. DRAR 23636 del 28.05.2024, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:



- Patto di Integrità compilato e firmato in Pades dal Legale Rappresentante della Pizzo Vivai s.r.l.;
- Ricevuta di Pagamento della Tassa di Concessione Governativa con N. di CRO: 9138505480003268480460304600IT;
- Dichiarazione Assenza Vincoli di Parentela Legale Rappresentante Pizzo Vivai s.r.l.;
- Dichiarazione Accettazione Incarico e Requisiti di Onorabilità Direttore Tecnico ;
- Informativa Privacy Firmata per accettazione dal Legale Rappresentante Pizzo Vivai s.r.l.
- Dichiarazione Assenza Vincoli di Parentela Direttore Tecnico;
- Informativa Privacy per accettazione Direttore Tecnico;
- White List in corso di validità Pizzo Vivai s.r.l. ;

Vista la nota della Ditta, assunta al prot. DRAR 28371 del 28.06.2024, con la quale la Ditta comunica che l'attività sarà avviata solamente dopo l'approvazione del PMC (integrato e modificato - rev. 3) da parte di ARPA;

Visto il Patto di integrità acquisito agli atti di questo Assessorato, intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

Vista l'iscrizione alla White List della Prefettura di Palermo prot. Uscita n. 0164889 del 19.10.2023, avente validità dal 19.10.2023 al 19.10.2024;

Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.lgs.152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso.
Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. sono concesse alla Ditta Pizzo Vivai srl (P. IVA:05581400826), sita in Palermo via Pandolfini n. 3, località Margi Passo di Rigano, fg. 47 q.p. part. 1011, le modifiche sostanziali al DDG n. 233 del 04.04.2018, consistenti nell'aumento delle quantità complessive fino a **103.120 t/anno** (comprensive delle **3.600 t/anno** da sottoporre ad operazione R3/R5), per lo svolgimento delle operazioni **R13, R12, R3 e D15** (precedentemente autorizzate), **D13 e R5** (nuove operazioni) e l'introduzione di nuovi CER, così meglio specificato all'art. 2 del presente provvedimento. Per quanto non espressamente specificato nel presente provvedimento si rimanda agli elaborati di progetto a corredo, come di seguito esplicitati:

- Tav.01_Planimetria stato di fatto;
- Tav.02_Planimetria layout di progetto;
- Tav.03_Planimetria rete fognaria;
- Tav.04_Planimetria rete idrica
- Elab.00_Elenco Elaborati;
- Elab.01_Relazione Tecnica Generale;
- Elab.02_Documentazione Fotografica;
- Elab.03_Piano di Monitoraggio e Controllo.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa fino alla data del 04.04.2028, in quanto il presente provvedimento modifica ed integra i contenuti del provvedimento DDG n. 233 del 04.04.2018, ancora vigente e può essere rinnovata.

A tal fine entro 180 gg dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Art.2

Di seguito i limiti da rispettare, le tabelle con le operazioni che possono essere svolte in impianto e i codici CER che possono essere accettati in ingresso:



- la quantità di rifiuti sottoposti alle attività R3+R5 non deve superare le 10 t/g;
- la quantità di rifiuti sottoposti alle attività D15 non deve superare le 40 t/g;
- la quantità di rifiuti sottoposti alle attività D13 non deve superare le 20 t/g;
- Stoccaggio istantaneo: 3224 t.

Operazioni	Annui	Giornalieri
R13 - R12 - D13-D15	99.520 t	272 (x 360 gg lavorativi)
R3/R5	3.600 t	9,9 t/g (365 gg lavorativi)
CODICE E.E.R.	DESCRIZIONE E.E.R.	OPERAZIONI
02.01.06	Feci animali, urine e letame (compreso lettiera usate) e fluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito	R12,R13
02.01.07	Rifiuti della silvicoltura	R12,R13
03.01.05	Rifiuti Legnosi	R12,R13
03.03.01	Scarti di corteccia e legno	R12,R13,D15
10.11.12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10.11.11	R12,R13
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone	R12,R13,D13,D15
15.01.02	Imballaggi in plastica	R12,R13,D13,D15
15.01.03	Imballaggi in legno	R12,R13,D13,D15
15.01.04	Imballaggi metallici	R12,R13,D13,D15
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	R12,R13,D13,D15
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	R12,R13,D13,D15
15.01.07	Imballaggi in vetro	R12,R13,D13,D15
15.01.09	Imballaggi in materia tessile	R12,R13,D13,D15
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R12,R13,D13,D15
16.01.03	Rifiuti Pneumatici	R12,R13,D15
16.01.17	Rifiuti Metalli ferrosi	R12,R13,D15
16.01.18	Metalli non ferrosi	R12,R13
16.01.19	Plastica	R12,R13,D13,D15
16.01.20	Vetro	R12,R13,D15
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.09 16.02.13	R12,R13
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16.02.15	R12,R13,D15



17.01.01	Cemento	R12,R13,R5
17.01.02	Mattoni	R12,R13,R5
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R12,R13,R5
17.01.07	Miscuglio e scorie di cemento, mattoni,mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	R12,R13,R5
17.02.01	Legno	R12,R13,D13,D15
17.02.02	Vetro	R12,R13,D15
17.02.03	Plastica	R12,R13,D13,D15
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	R12,R13,R5
17.04.01	Rame bronzo e ottone	R12,R13
17.04.02	Alluminio	R12,R13
17.04.03	Piombo	R12,R13
17.04.04	Zinco	R12,R13
17.04.05	Ferro e acciaio	R12,R13
17.04.07	Metalli misti	R12,R13
17.05.04	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	R12,R13,R5
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	R12,R13,R5
17.08.02	Materiale da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	R12,R13,R5
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03	R12,R13,R5
19.05.01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	R12,R13,D13,D15
19.05.03	Compost fuori specifica	R12,R13,D13,D15
19.08.02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R12,R13,D13,D15
19.08.05	Rifiuti pulizia fognature	R12,R13,D15
19.08.12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11	R12,R13,D15
19.08.14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13	R12,R13,D15
19.09.01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	R12,R13,D15



19.09.02	Rifiuti pulizia fognature	R12,R13,D15
19.10.01	Rifiuti in ferro e acciaio	R12,R13,D15
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R12,R13,D13,D15
19.12.01	Carta e cartone	R12,R13,D13,D15
19.12.02	Rifiuti Metalli ferrosi	R12,R13,D15
19.12.03	Metalli non ferrosi	R12,R13,D13,D15
19.12.04	Plastica e gomma	R12,R13,D15
19.12.05	Vetro	R12,R13,D15
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06	R12,R13,D15
19.12.10	Rifiuti combustibili	R12,R13,D15
19.12.12	Rifiuti vagliatura	R12,R13,D13,D15
20.01.01	Rifiuti della carta	R12,R13,D13,D15
20.01.02	Vetro	R12,R13,D15
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R12,R13
20.01.10	Rifiuti Tessili	R12,R13,D13,D15
20.01.11	Rifiuti Tessili	R12,R13,D13,D15
20.01.38	Rifiuti del Legno	R12,R13,D13,D15
20.01.39	Rifiuti della Plastica	R12,R13,D13,D15
20.01.40	Rifiuti Metallici	R12,R13,D13,D15
20.01.41	Rifiuti ciminiere	R12,R13,D15
20.02.01	Rifiuti biodegradabili	R3,R12,R13, D15
20.02.02	Rifiuti terra e rocce	R5,R12,R13,D15
20.02.03	Altri rifiuti non biodegradabili	R12,R13,D13,D15
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	R12,R13,D15
20.03.02	Rifiuti dei mercati	R12,R13
20.03.03	Rifiuti pulizia strada	R5,R12,R13,D13,D15
20.03.06	Rifiuti pulizia fognature	R12,R13,D15
20.03.07	Rifiuti ingombranti	R12,R13,D13,D15
20.03.99	Rifiuti urbani non specificati	R12,R13,D13,D15
	TOTALE RIFIUTI	T 103.120



Art.3

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno essere rispettati tutti i seguenti limiti e prescrizioni di carattere generale:

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
2. Il periodo massimo di messa in riserva dei rifiuti in impianto è pari a mesi 12;
3. La gestione dell'Impianto deve rispettare la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
4. L'Impianto deve essere sempre tenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del Decreto e delle norme di conduzione dell'Impianto previste nel Progetto;
5. Le acque di lavaggio, le acque derivanti da eventuali sversamenti o da eventuali operazioni di estinzione degli incendi devono essere convogliate ed opportunamente smaltite ai sensi della normativa vigente;
6. Tutte le aree di gestione devono essere identificate da apposita segnaletica con l'indicazione delle attività ivi svolte e dei Codici EER;
7. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti;
8. Devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento di tutte le acque reflue prodotte in impianto;
9. Per la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade l'impianto, ai sensi delle leggi vigenti;
10. La ditta è onerata al rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art.179 del d.lgs. 152/2006 e può discostarsi, nell'ambito delle operazioni autorizzate, nei casi previsti dal comma 3 del predetto articolo;
11. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare, deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali;
12. I rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
13. La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000;
14. La Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, che attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
15. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
16. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.
17. Sono fatti salvi pareri, valutazioni, nulla osta, atti autorizzativi di altri Enti/Soggetti/Organi/Autorità competenti. Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio.
18. Per quanto non modificato con il presente provvedimento, restano in vigore i contenuti e le prescrizioni del D.D.G. n. 233 del 04/04/2018.
19. L'avvio dell'attività con il nuovo assetto autorizzativo è subordinato alla conferma da parte del Comune di Palermo, che l'area dove sorge l'impianto in argomento, ricade al di fuori dei centri edificati (L. n. 865 del 22.10.1971, art. 18) e dunque non sono applicabili le limitazioni di cui al punto 4.3.7 dell'allegato al D.M. 52/2015.

Ed ancora, fanno parte integrante del presente provvedimento le seguenti prescrizioni:

Comune di Palermo - Area Urbanistica e della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro storico: *“tutte le opere previste dal progetto, rientrino nella fattispecie delle attività in edilizia libera eseguibili senza titolo abilitativo, e non comportino una modifica dei parametri urbanistici”.*

Città Metropolitana di Palermo – Direzione Energia ed Ambiente:

- *i rifiuti con codice EER 19 08 05, 19 08 12, 19 09 02 e 20 01 08 devono essere avviati in attività R3*



presso appositi impianti autorizzati entro e non oltre 48 H dal momento del conferimento e senza passare per l'attività R13 (con stoccaggio in ambiente confinato);

ARTA**Valori Limite di Emissione – V.L.E.**

Punto Emissione	Provenienza	Portata massima (Nm³/h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
EB	Area Confinata stoccaggio rifiuti	33.000	Polveri	5	Scrubber + Biofiltro	semestrale
			Composti azotati NH3	5		
			Composti Solforati H2S	5		
			C.O.V. (COT)	15		
			Sostanze odorigene	200 ouE/Nm³		
EA	Gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenza termica inferiore ad 1 MW, in deroga ex art 272 c 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e lettera bb) parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii					

- Il Gestore dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni all'Autorità Competente (Serv 6 – DAR) ed all'Organo di controllo (ARPA Sicilia) la data di messa in esercizio e la data di messa a regime del nuovo punto di emissione (con la messa a regime entro 30 giorni dalla messa in esercizio). Il Gestore dovrà effettuare, in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, n 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel nuovo punto di emissione. Il Gestore dovrà inviare agli stessi Enti entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate nel nuovo punto di emissione;*
- I Valori Limite di Emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;*
- I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, tenendo conto delle "Migliori Tecniche Disponibili" ed in conformità alla normativa vigente;*
- Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;*
- Per la verifica di conformità ai valori limiti di emissione la concentrazione deve essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi rappresentativi del periodo di funzionamento di un'ora dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;*
- Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo all'Autorità Competente (Serv 6 – DAR) ed all'Organo di controllo (ARPA Sicilia);*
- I dati relativi al monitoraggio devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice I all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);*
- Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente (Serv 6 – DAR) ed all'Organo di controllo (ARPA Sicilia) entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli stessi Enti sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e convogliate e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e con tenimento al fine del mantenimento della loro efficacia ed efficienza;*

9. *Per l'abbattimento delle potenziali emissioni diffuse polverulente ed odorigene connesse alle attività svolte nello stabilimento il Gestore è tenuto ad adottare tutti i pertinenti accorgimenti tecnici-gestionali già previsti in fase progettuale nonché i pertinenti accorgimenti tecnici-gestionali previsti nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, nell'Allegato 5 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii e nelle BAT 13 e 14 ("Decisione di esecuzione (ue) 2018/1147 della commissione del 10 agosto 2018);*
10. *Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;*
11. *Le emissioni diffuse tecnicamente convogliabili devono essere convogliate e trattate sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili ed emesse in atmosfera mediante idonei punti di emissioni;*
12. *Il Piano di Monitoraggio e Controllo è soggetto ad aggiornamenti/revisioni sulla base delle osservazioni/parere di ARPA Sicilia. Il PMC, fatte salve le osservazioni/parere di Arpa Sicilia, deve comprendere un Piano di gestione degli odori in linea con la BAT 12 ("Decisione di esecuzione (ue) 2018/1147 della commissione del 10 agosto 2018). I risultati delle campagne di monitoraggio devono essere presi a riferimento per eventuali successive revisioni del PMC e per l'eventuale necessità di adeguamento degli impianti/attività con ulteriori misure di prevenzione e/o riduzione (di carattere gestionale e/o tecnico) delle emissioni odorigene alle fonti;*
13. *Le acque di prima pioggia trattate mediante idonei sistemi di depurazione e le acque di seconda pioggia, prelevate dai serbatoi di accumulo a valle dei sistemi stessi e destinate al riutilizzo mediante i nebulizzatori utilizzati per l'abbattimento delle polveri prodotte con la triturazione, dovranno garantire il rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 4 dell'allegato V alla Parte III del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;*
14. *Per l'immagazzinamento, la manipolazione e per eventuali sversamenti accidentali di sostanze, materie prime e prodotti, devono essere adottate le precauzioni ambientali e le misure riportate nelle relative schede di sicurezza;*
15. *Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti;*
16. *Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);*
17. *Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente (Serv 6 – DAR) ed all'Organo di controllo (ARPA Sicilia) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;*
18. *Gli Organi di Controllo e Vigilanza, ognuno per le rispettive competenze, effettueranno almeno una volta l'anno le verifiche necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme della parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza;*
19. *Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;*
20. *Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e delle altre normative vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.*

21. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

ARPA Sicilia:

- *in primis si chiede di rivedere i contenuti di tutto il Piano, eliminando le informazioni non pertinenti, le incongruenze, dovute ad evidenti refusi (si veda, ad esempio, quanto descritto nel paragrafo 8 a pag. 28, nel quale non si trova corrispondenza tra il numero di punti di monitoraggio rispetto a quanto descritto in precedenza o dove si fa riferimento al monitoraggio “dello stato delle acque del vallone o dello strato superficiale del suolo dell'alveo e dell'eventuale presenza di acque sotterranee costituite dalle stesse acque di spurgo dei piezometri”, tutti elementi che appaiono non correlati al progetto in argomento);*
- *in relazione al precedente punto si chiede anche di esplicitare con chiarezza quale sia la tipologia di ammendante compostato prodotto (verde o misto), indicandone le caratteristiche e le verifiche da eseguirsi, il tutto in concordanza ai contenuti del D.Lgs. n. 75/2010. A tal proposito si fa presente che i riferimenti presenti in tabella 17 a pag. 26 fanno riferimento all'ammendante compostato misto ed all'ammendante compostato con fanghi, pertanto qualora non pertinenti andranno eliminati. Allo stesso modo sembra non pertinente il riferimento alla tabella 3 del D.M. 27.09.2010 riportato a pag. 26 poiché riguarda i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, come d'altra parte quanto descritto a pag. 27 in riferimento ad eventuali operazioni di raffinazione, non rinvenute in relazione tecnica. Come già sopra richiesto si dovrà operare una attenta revisione del PMC al fine di stralciare ogni informazione non pertinente e dare congruenza ai contenuti;*
- *sempre in ordine alle attività di R3 svolte per la produzione del compost, si chiede di specificare la provenienza e le caratteristiche dei rifiuti che saranno impiegati per tale operazione di recupero, non limitandosi all'individuazione del codice EER;*
- *si chiede di verificare gli estremi della registrazione al Registro dei Fabbrikanti di fertilizzanti di cui all'allegato 14 del D.Lgs. n. 75/2010 in quanto sul portale telematico non risulta alcun soggetto iscritto sotto la denominazione “Pizzo Vivai”;*
- *nella parte introduttiva del PMC andrà introdotto un paragrafo con la descrizione dettagliata di come si svolge il processo, per ogni linea di trattamento, riportando tutte le informazioni necessarie a svolgere le future attività di controllo;*
- *nella tab. 04 di pag. 14 e nella prima tabella di pag. 17, nonché in eventuali ulteriori riferimenti al controllo delle emissioni convogliate (ad esempio la “planimetria monitoraggio emissioni in atmosfera”), dovranno essere riportati, la denominazione, gli inquinanti ed i valori limite fissati dal parere del D.R.A.;*
- *le citate “Linee Guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione – ARTA Abruzzo” a pag. 16 dovranno essere prese a riferimento altresì per integrare il PMC con una sezione dedicata alle modalità di verifica del funzionamento e dell'efficacia del biofiltro;*
- *relativamente alla tabella 9 di pag. 18 e relativa agli scarichi dei servizi igienici si riferisce che tale scarico non è rilevante ed ai fini del PMC ARPA non lo verificherà comunque;*
- *in merito al monitoraggio del rumore ed in riferimento a quanto riportato a pag. 19 “le campagne di misurazione sono quindi da concordare con le autorità competenti” si chiede di includere nel PMC eventuali prescrizioni dell'A.C. ai sensi della L. 447/2005, ossia il Comune, e di fornire ulteriori informazioni sulle modalità con cui si è proceduto alla scelta dei punti di misura, soprattutto in prossimità dei recettori, e sulle modalità con cui verranno eseguite le campagne, con i pertinenti riferimenti ai criteri tecnici definiti dalle norme tecniche e dalle normative vigenti;*
- *come da parere del D.R.A. dovrà essere incluso nel PMC un piano di gestione degli odori. A tal proposito si segnala quale utile riferimento il documento di sintesi del SNPA “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorogene” approvato con Delibera n. 38/2018; si chiede in particolare di operare un corretto censimento e caratterizzazione delle sorgenti odorogene presenti e di indicare in dettaglio le modalità di misura degli odori in funzione della sorgente individuata, chiarendo altresì come si intende realizzare il controllo degli odori presso il punto di emissione (convogliata?) da biofiltro;*
- *in relazione alle emissioni diffuse non si ritrova alcun riferimento nei provvedimenti di autorizzazione riguardo le concentrazioni limite riportate nella seconda tabella di pag. 17. In*

merito agli odori si potrà fare riferimento al piano di gestione degli odori di cui al precedente punto dell'elenco. Per il monitoraggio delle polveri tale attività potrà essere considerata solo a titolo indicativo della corretta gestione dei materiali suscettibili di causare dispersione di materiale polverulento ed a tal proposito potrà essere proposto un valore soglia dal proponente e fermo restando che non si trova alcun riferimento al metodo di misura indicato "MPI-103-2011", che quindi, qualora il proponente intenda utilizzarlo, dovrà essere meglio descritto;

- *relativamente agli scarichi idrici, poiché non argomentato in relazione tecnica, si chiede di conoscere se nell'area sia presente o meno la possibilità di scaricare i reflui in fognatura o in corpo idrico superficiale, visto che lo scarico nel suolo o nel sottosuolo resta una deroga prevista dalla legge alle condizioni nella stessa espresse. A seguito di questo chiarimento si dovranno ad ogni modo elencare nella tabella di riferimento gli analiti da ricercare, con i rispettivi valori limite di legge e le metodiche ufficiali di campionamento, misura ed analisi;*
- *anche per il monitoraggio delle acque superficiali riportato nel PMC, qualora la prescrizione sia fissata nel provvedimento autorizzativo, dovrà essere articolata nel dettaglio, eseguendo una preventiva analisi sulla significatività del corpo idrico individuato, posto che devono preliminarmente essere verificate morfologiche ed il regime idrologico del corpo idrico, per valutare la fattibilità e la significatività del monitoraggio proposto (e che è riferito allo stato ecologico ed allo stato chimico ai sensi della normativa vigente). Nell'eventualità si potrà fare riferimento al documento di indirizzo "Linee Guida sul Monitoraggio Ambientale delle opere sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale", in particolare, agli indirizzi metodologici specifici per l'Ambiente Idrico, Capitolo 6.2, Rev. 1 del 17.06.2015, nonché al documento relativo alla proposta metodologica per l'ambiente idrico superficiale (S. Venturelli; A. Cacciuni) – ISPRA 2018, al fine di individuare un set analitico e le relative modalità di attuazione del monitoraggio;*

ENAC:

- *le serre, che per motivi produttivi dovessero essere poste sotto tettoia, dovranno essere chiuse con almeno delle reti;*
- *le vasche di contenimento dei reflui dovranno essere chiuse;*
- *dovrà essere effettuato un monitoraggio giornaliero (mattina e al tramonto) della presenza di avifauna, da trasmettere mensilmente all'ENAC Direzione Territoriale Sicilia Occidentale e all'ENAC-BSCI;*
- *si dovrà consentire al personale di ENAC o da essa incaricato di accedere all'impianto per l'eventuale attività di monitoraggio delle potenziali fonti attrattive nell'intorno aeroportuale;*
- *si dovrà comunicare tempestivamente alla Direzione Territoriale Sicilia Occidentale l'eventuale presenza numerosa di avifauna nell'impianto;*
- *sarà fatto divieto di stoccare nell'impianto in aree accessibili all'avifauna materiali organici fruibili dalla fauna selvatica.*
- *Si rammenta infine al gestore dell'impianto che, in caso di mancato rispetto delle condizioni suddette, ai sensi dell'art. 714 del C.d.N., l'impianto potrebbe essere soggetto a limitazioni.*

Art.4

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

Art.5

La Ditta, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previste dalla vigente normativa, a copertura delle attività autorizzate con il presente provvedimento, sia per il periodo di esercizio che di post esercizio.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:



- garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.4064 del 15.3.2018;

Inoltre dovrà essere inviato:

La ditta è altresì onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio 4, i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.6

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del D.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art.8

Si dà atto che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art. 8 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto esecutivo approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del D.Lgs. 152/2006, anche avvalendosi di A.R.P.A.Sicilia.

Art.9

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.5.2015 n.9.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 104.2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, A.R.P.A. Sicilia, ASP SPRESAL, Prefettura di



Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Tutela dall'inquinamento Atmosferico e al Servizio 4 di Questo Dipartimento.

L'Istruttore

(Dott. Giuseppe Curione)

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93

Il Dirigente del Servizio 6

(Ing. Francesco Arini)

Il Dirigente Generale

(dott. Arturo Vallone)